

R.G. n. 1706 / 2023



Tribunale di Roma
Sezione XIV Civile

Il Giudice designato,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 14/12/23 da Francesco Castellani, contenente la proposta formulata ai creditori e il piano finalizzato alla sua esecuzione;

rilevato che alla domanda risultano allegati i documenti di cui all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, da ultimo integrata con nota depositata il 2/2/24, il cui contenuto, alla luce dell'integrazione, corrisponde alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 76;

che, come emerge dalla documentazione allegata e dalla relazione e dalla integrazione dell'OCC, devono ritenersi sussistenti i presupposti e le condizioni di proponibilità previste dall'art. 74 CCII e, allo stato, la proposta e il piano, appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

che il debitore ha chiesto che venissero sospese o interrotte "le eventuali esecuzioni promosse da Agenzia delle Entrate in forza dei ruoli esattoriali e/o da altri creditori dell'istante" e che la sospensione delle azioni esecutive appare funzionale al buon esito della procedura nell'interesse di tutti i creditori;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesco Castellani;

assegna ai creditori termine fino al 26/3/24 per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ordina la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti per la pubblicità relativa agli immobili appartenenti al debitore;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale;

manda all'OCC per la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto e per riferire, una volta scaduto il termine di cui sopra, in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni.

Roma, 26/2/24.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali